



Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria - Energia - A.U.A.

Determinazione n° REGDE / 562 / 2015

Lodi 07-07-2015

(Tutela Ambientale - 121 - 2015)

OGGETTO: EAL COMPOST SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LODI, VIA ARCHINTI, 100 ED IMPIANTO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (LO). ADEGUAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 AI REQUISITI DEL TITOLO III-BIS PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Attestata la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/1/2015 del 7/1/2015;

Visti:

- Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale” e in particolare:
 - o la Parte II “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
 - o la parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
 - o la Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;
 - o la Parte V “*Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- il D.M. n. 10/09/2010: “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il d.lgs. 28/2011: “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE*”;
- la d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: “*Linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*”;
- la L.R. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme*

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

- L.R. 24/2006: *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;*
- il Reg. CE n.1069/2009: *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)” ;*
- il d.lgs. 46/2014: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento);*
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 relativa a *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;*
- Il D.M. 272/2014: *“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- La d.g.r. n. 2970/2012: *“Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;*
- La d.g.r. n. 19461/2004: *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;*
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

premesse che:

- La Società EAL Compost Srl è un’impresa che svolge attività di trattamento e recupero di rifiuti derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU) unitamente a scarti vegetali per la produzione di compost di qualità (operazioni R3-R13 dell’Allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06). Tale attività viene svolta in conformità alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/739/2010 del 04/03/2010 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, e al decreto regionale n. 11777 del 23/10/2006 relativo alle emissioni in atmosfera;
- Con Determinazione n. REGDE/626/2013 del 29/05/2013 (Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006), è stata assentita l’implementazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas destinato alla produzione di energia elettrica, ottenuto dal trattamento FORSU, con contestuale ampliamento della capacità di trattamento precedentemente autorizzata;
- Ai sensi della suddetta autorizzazione, la Società è autorizzata ad esercire l’impianto esistente in conformità ai provvedimenti precedentemente vigenti fino alla messa in esercizio delle modifiche autorizzate;
- Ad oggi risulta che EAL Compost ha avviato i lavori di realizzazione degli interventi approvati con d.d. 626/2013, vista la comunicazione di inizio lavori del 29/5/2014 (in atti provinciali al n. 16422 del 28/5/2014), mentre prosegue l’attività di compostaggio;
- Per l’impianto autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 alle operazioni di recupero R13 e R3 di rifiuti non pericolosi ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 la Società ha presentato le seguenti

garanzie finanziarie accettate dalla scrivente Amministrazione con nota n. 858 del 14/1/2014 e nota n. 3525 del 5/2/2014:

- Appendice n. 250 alla polizza n. 561146318 del 6/6/2013, in atti provinciali al n. 31031 del 16/10/2013 stipulata con Carige Assicurazioni;
- Polizza fideiussoria n. 546429 del 20/1/2014, in atti provinciali al n. 2699 del 29/1/2014, stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A.;

considerato che con l'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, che ha recepito la direttiva CE/75/2010 "IED", sia l'attività di trattamento di rifiuti per la produzione di compost sia la digestione anaerobica di rifiuti vengono codificate attività IPPC, identificate al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza:.... 1) trattamento biologico ..."*;

evidenziato che:

- l'impianto di compostaggio ad oggi in attività rientra nella tipologia 5.3-b sopra descritta e che pertanto si configura quale *"attività esistente non già soggetta ad AIA"* ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- l'impianto di digestione anaerobica di rifiuti e successivo compostaggio del materiale digestato rientra anch'esso nella tipologia 5.3-b configurandosi ad oggi *"nuova attività"*;
- come da disposizioni contenute nella L.R. 24/2014, Regione Lombardia è autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come "non già soggette ad AIA";
- in recepimento del chiarimento fornito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con le Linee di indirizzo del 27/10/2014, l'istanza presentata dal Gestore il 21/7/2014 viene intesa come *"adeguamento (dell'autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003) ai requisiti del Titolo III-bis della parte II del d.lgs. 152/2006"* e non come "primo rilascio di autorizzazione integrata ambientale";
- come da disposizioni contenute nella L.R. 26/2003, la Provincia è autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Uniche in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e in materia di trattamento di rifiuti ex art. 208 del d.lgs. del d.lgs. 152/2006;

ritenuto pertanto di procedere con l'emanazione di un provvedimento provinciale emesso ai sensi del d.lgs. 387/2003 che recepisca l'Allegato Tecnico predisposto da Regione Lombardia a fronte dell'istruttoria per il rilascio dell'A.I.A.;

richiamata l'istanza di AIA presentata da Eal Compost Srl indirizzata a Regione Lombardia e per conoscenza anche alla provincia di Lodi (in atti provinciali al n. 26614, 26613, 26612, 26611, 26610, 26608 del 8/9/2014), cui hanno fatto seguito le seguenti ulteriori comunicazioni tra gli Enti e il soggetto proponente:

- comunicazione di Avvio del procedimento da parte di Regione Lombardia (in atti provinciali n. 37434) del 16/12/2014;
- documentazione integrativa trasmessa dal proponente a perfezionamento dell'istanza di AIA;
- comunicazione di Regione Lombardia con cui sono richieste integrazioni tecniche specifiche per l'istruttoria di AIA (in atti provinciali al n. 11184 del 20/4/2015);
- ulteriore comunicazione di Regione Lombardia con la quale si ravvisa la necessità che il proponente proceda con la presentazione dell'istanza di adeguamento dell'autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003 presso la Provincia, quale autorità competente;
- documentazione integrativa trasmessa dal proponente prevenuta agli atti provinciali al n. 12510 del 5/5/2015;

richiamata altresì l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003 presentata

da Eal Compost Srl e pervenuta alla Provincia di Lodi in data 25/5/2015 (in atti al n. 14285), cui ha fatto seguito la nota provinciale di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990 (nota n. 14677 del 28/5/2015) e convocazione della conferenza di servizi;

evidenziato che l'istruttoria condotta dagli Enti ha riguardato esclusivamente l'adeguamento normativo dell'impianto della EAL Compost Srl, non essendo state proposte modifiche impiantistiche e/o gestionale rispetto allo stato autorizzato con determinazione dirigenziale REGDE/739/2010 e REGDE/626/2013;

preso atto dell'Allegato Tecnico trasmesso in data 12/6/2015 (in atti provinciali al n. 15909) trasmesso da regione Lombardia quale Autorità Competente per l'AIA in Provincia di Lodi, discusso e approvato in sede di conferenza di servizi;

visti gli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 24/6/2015 con parere favorevole all'istanza presentata da Eal Compost Srl con le seguenti considerazioni:

- per quel che concerne l'imposizione dell'operazione R1: la Provincia di Lodi ha evidenziato che l'allegato proposto da Regione Lombardia codifica la combustione del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti come attività di recupero R1, a differenza di quanto fatto dalla Provincia con la propria autorizzazione REGDE/626/2013 del 29/5/2013.

Con riferimento all'operazione di recupero R1 del biogas, la Provincia chiarisce che, visto il contrasto giurisprudenziale ad oggi esistente sull'argomento, ha ritenuto necessario esaminare la problematica acquisendo degli approfondimenti giuridici e ha ritenuto altresì necessario acquisire il parere del Ministero dell'Ambiente in modo da dirimere in maniera univoca la problematica.

Pur non condividendo la posizione della Regione Lombardia di codificare la combustione del biogas come operazione di recupero di rifiuti in assenza di un pronunciamento del Ministero dell'Ambiente, ritiene di proseguire i lavori della Conferenza prendendo atto delle valutazioni della Regione, con riserva di revisione dell'autorizzazione una volta acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente o a fronte di intervenuta interpretazione autentica da parte delle Istituzioni competenti.

In merito all'attività di combustione del biogas si chiarisce comunque che:

- Pur non codificata in precedenza dalla Provincia di Lodi come operazione R1, l'attività di combustione del biogas valutata nella conferenza odierna coincide con il progetto già approvato con la REGDE/626/2013 del 29/5/2013;
- Preso atto che la ditta durante la Conferenza dei Servizi ha chiarito che, da letteratura, la densità del biogas presa come riferimento è di 1,05 kg/Nmc, si è proceduto a utilizzare il Software per la verifica dell'assoggettabilità alla VIA (DCGIS Screening Tool) utilizzando gli indicatori per la caratterizzazione del progetto comprensivi anche dell'operazione R1. Tale verifica ha confermato la non assoggettabilità a VIA del progetto approvato con d.d. 626/2013, come già evidenziato nella nota provinciale n. 33940 del 28/11/2011 acquisito nel procedimento di autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003, rilevando però la necessità di individuare misure di mitigazione e/o compensazione in merito alle componenti ambientali più sollecitate dall'impianto in progetto. Le criticità rilevate riguardano in particolare il "Comparto atmosfera" e il "rumore".

In merito al "comparto atmosfera" si rileva che all'impianto si impone, nell'ottica di garantire la massima tutela ambientale, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni della DGR 6501/2001; a questo si aggiunge che il piano di monitoraggio della società discusso in sede di rilascio dell'autorizzazione unica, comprendeva già delle valutazioni dell'impatto odorigeno per i primi due anni di vita dell'impianto.

Per quanto riguarda la componente "rumore", a completamento della valutazione previsionale di impatto acustico già discussa nell'iter istruttorio del procedimento ex

D.Lgs. 387/2003, è stata imposta una misurazione fonometrica post-operam.

Con riferimento alla verifica dei criteri localizzativi escludenti di cui al PRGR, si prende atto dell'assenza di vincoli localizzativi escludenti di cui all'art. 13, c. 5 del medesimo Programma.

dato atto che la conferenza di servizi ha approvato l'Allegato Tecnico recependo le modifiche discusse di cui sopra e le osservazioni e correzioni avanzate dagli Enti e riportate nel verbale della conferenza di servizi;

dato atto altresì che la conferenza ha acquisito agli atti le considerazioni espresse dagli Enti:

- Nota di Enel Distribuzione n. enel-DIS-03/06/2015-0484044 (in atti prov. al n. 15010 del 3/6/2015);
- Nota del Comando Militare Esercito Lombardia n. M_DE24469/0008722/LOG del 4/6/2015 (in atti prov. al n. 15139 del 4/6/2015)
- Enac in atti prov. al n. 15541 del 9/6/2015
- Parere ASL Lodi del 18/06/2015 (prot. Prov. n.16458)
- Nota della Soprintendenza archeologica della Lombardia – Milano n. 06694 del 23/6/2015 (prot. prov. n. 16884).
- Comune di Terranova dei Passerini: nota n. 1503 del 23/6/2015 (in atti al n. 17012).

dato atto che, con riferimento all'attribuzione dell'operazione R1 alla combustione del biogas ottenuto dalla fermentazione di rifiuti, esiste un acceso contrasto giurisprudenziale nel quale emergono le posizioni Consiglio di Stato (*Sez. V, 7.10.2009, n. 6177*), della Corte di Giustizia (*11.09.2003, C-114/01 Avesta Polarit Chrome; 15.01.2004, C-235-08, Saetti; 15.06.2000, C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland, 18.04.2002 C-9/00, Palin Granit*), del TAR Veneto (*Sez. III, 9.2.2015, n. 155*) orientate ad escludere il riconoscimento dell'operazione R1, in contrasto con le posizioni espresse in varie occasioni da altri TAR (*Piemonte, sez. I, 30.8.2012, n. 987; Emilia Romagna, sez. II, 9.7.2008 n. 3296*);

richiamata la richiesta di parere inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 29/06/2015 in atti provinciali al n. 17416 in merito alla qualificazione dell'operazione di combustione del biogas ottenuto dall'impianto di digestione anaerobica della società;

ritenuto, in coerenza con le valutazioni già espresse da questo dipartimento in occasione di esame di casi simili, di non codificare l'attività di combustione del biogas nel cogeneratore come operazione R1 in attesa della pronuncia del competente Ministero di cui sopra;

ritenuto pertanto, con riferimento ai contenuti dell'Allegato Tecnico, allegato alla presente determinazione, di sospendere l'efficacia delle disposizioni inerenti la codifica dell'operazione R1;

acquisita in atti provinciali al n. 17556 del 30/6/2015 le planimetrie del complesso IPPC in formato elettronico revisionate secondo le indicazioni emerse nel corso della discussione;

evidenziato che, per quel che riguarda l'aggiornamento della polizza fideiussoria prevista dalla d.g.r. 19461/2004 e considerati i tempi non congrui rispetto al termine del 7/7/2015 per il rilascio dell'atto, la conferenza ritiene di rendere efficace il presente atto dalla data di notifica dello stesso alla Società prevedendo che, qualora la polizza di cui si tratta non venga prestata entro 90 gg dalla notifica dell'atto autorizzativo, quest'ultimo perda efficacia;

evidenziato altresì che la polizza fideiussoria ai sensi del DM 10/9/2010 oggi in essere deve essere aggiornata con un'appendice che contenga i riferimenti del presente provvedimento autorizzativo;

ritenuto necessario mantenere le prescrizioni già impartite con la determinazione dirigenziale n. 626/2013 relativa all'evoluzione impiantistica ovvero:

- la Società deve trasmettere la scheda completa del biofiltro di cui all'emissione E1 una volta portate a termine le previste operazioni di adeguamento;
- la Società deve corrispondere al Comune di Terranova dei Passerini il contributo di costruzione di legge secondo le indicazioni che lo stesso fornirà direttamente al proponente;
- deve essere messa in atto in fase di cantiere una corretta gestione e separazione dei flussi veicolari e pedonali al fine di garantire le condizioni di sicurezza nella fase di compresenza dell'attività in essere con l'attività di cantiere;
- il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene deve essere integrato a far data dalla messa a regime dell'impianto con 2 misurazioni/anno per i primi 2 anni al perimetro (come da d.g.r. 3018/2012);
- la Società è tenuta al monitoraggio sul compost dei parametri di fitotossicità e IRDP di cui alla d.g.r. 12764/2003 ai soli fini conoscitivi; la Provincia si riserva di rivedere l'applicazione della suddetta d.g.r. con riferimento ai citati parametri, qualora emergessero ulteriori evoluzioni interpretative nel merito;
- la Società deve presentare, prima della costruzione dell'impianto, una proposta di indagine dell'area interessata dalla realizzazione delle nuove opere finalizzata a verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee, al fine di accertare eventuali contaminazioni preesistenti all'esercizio dell'attività; i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, Comune e ARPA;
- relativamente al monitoraggio della falda il piezometro di monte deve essere riposizionato ai confini della proprietà, lato ovest;
- deve essere preliminarmente dato avviso ad ARPA del primo monitoraggio ai piezometri per eventuali controlli;
- in recepimento delle osservazioni avanzate dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di cui alla nota n. 0132/13/CS/II del 17/1/2013 (agli atti al n. 4819): *prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto dovrà essere sottoscritta dalla Ditta in oggetto apposita Concessione onerosa per le opere interferenti il reticolo idrico;*

ritenuto altresì necessario di mantenere in essere le prescrizioni già impartite nel provvedimento di cui sopra con riferimento alla costruzione e l'esercizio delle linee elettriche

preso atto della relazione d'istruttoria predisposta dall'U.O. Aria - energia - AUA in data 1/7/2015 prot. n. 17787;

dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;

D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di adeguare l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 in capo alla Eal Compost Srl avente sede legale in comune di Lodi, Corso Archinti 100 e impianto sito in Terranova dei Passerini (LO),

mediante rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 – b) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, alle condizioni dell'Allegato Tecnico approvato dalla conferenza di servizi del 24/6/2015;

2. di dare atto che l'Allegato Tecnico parte integrante del presente provvedimento è inerente all'installazione IPPC nel suo complesso, sia nella configurazione attuale di solo trattamento di rifiuti finalizzato alla produzione di compost (operazione R3 e R13) sia nella configurazione futura di impianto di trattamento di rifiuti mediante digestione anaerobica con produzione di biogas finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e compostaggio del digestato (operazioni R13, R3 e R1), ad oggi in fase di realizzazione;

3. di sospendere l'efficacia delle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico inerenti la codifica dell'operazione R1, in attesa del pronunciamento del competente Ministero al quesito formulato dalla scrivente in data il 29/06/2015, in atti provinciali al n. 17416, in merito alla qualificazione dell'operazione di combustione del biogas ottenuto dall'impianto di digestione anaerobica della società;

4. di stabilire altresì che l'Allegato Tecnico verrà aggiornato d'ufficio conformemente al pronunciamento del Ministero sulla base del quesito di cui sopra;

5. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali rilasciate e declinate nell'Allegato Tecnico;

6. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in recepimento del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia con n. 06694 del 23/6/2015 (in atti al n. 16884): *“tutti i lavori che comporteranno scavi nel sottosuolo siano condotti con assistenza archeologica effettuata da ditta specializzata in ricerche archeologiche e diretti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma 1 del d.lgs. 42/2004”*;
- la Società deve trasmettere la scheda completa del biofiltro di cui all'emissione E1 una volta portate a termine le previste operazioni di adeguamento;
- la Società deve corrispondere al Comune di Terranova dei Passerini il contributo di costruzione di legge secondo le indicazioni che lo stesso fornirà direttamente al proponente;
- deve essere messa in atto in fase di cantiere una corretta gestione e separazione dei flussi veicolari e pedonali al fine di garantire le condizioni di sicurezza nella fase di compresenza dell'attività in essere con l'attività di cantiere;
- il piano di monitoraggio delle emissioni odorigene deve essere integrato a far data dalla messa a regime dell'impianto con 2 misurazioni/anno per i primi 2 anni al perimetro (come da d.g.r. 3018/2012);
- la Società è tenuta al monitoraggio sul compost dei parametri di fitotossicità e IRDP di cui alla d.g.r. 12764/2003 ai soli fini conoscitivi; la Provincia si riserva di rivedere l'applicazione della suddetta d.g.r. con riferimento ai citati parametri, qualora emergessero ulteriori evoluzioni interpretative nel merito;
- la Società deve presentare, prima della costruzione dell'impianto, una proposta di indagine dell'area interessata dalla realizzazione delle nuove opere finalizzata a verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee, al fine di accertare eventuali contaminazioni preesistenti all'esercizio dell'attività; i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, Comune e ARPA;
- relativamente al monitoraggio della falda il piezometro di monte deve essere riposizionato ai confini della proprietà, lato ovest;
- deve essere preliminarmente dato avviso ad ARPA del primo monitoraggio ai piezometri per eventuali controlli;
- in recepimento delle osservazioni avanzate dal Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di cui alla nota n. 0132/13/CS/II del 17/1/2013 (agli atti al n. 4819): *prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto dovrà essere sottoscritta dalla Ditta in oggetto apposita Concessione onerosa per le opere*

interferenti il reticolo idrico;

7. con riferimento alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica a 15 kV asservita all'impianto di produzione di energia da biogas, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge, non prima di un anno ed entro tre dalla data della messa in tensione degli impianti;
 - l'impianto non potrà essere messo in servizio definitivo senza relativo nulla-osta all'esercizio di competenza del Ministero delle Comunicazioni che sarà rilasciato dopo esito favorevole del sopralluogo tecnico che dovrà essere richiesto in tempo utile;
 - la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di Enel, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - la Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 - la Società è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
 - qualora, in prossimità dell'area di intervento siano presenti impianti elettrici, è indispensabile che venga adottato, in sede costruttiva, ogni accorgimento necessario ad evitare il contatto anche solo accidentale con tali impianti che sono, come è noto tenuti costantemente in tensione.
8. di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 44 del d.lgs. 28/2011;
9. di stabilire un termine massimo di 3 anni dalla data di comunicazione di inizio lavori delle opere di ampliamento per l'ultimazione degli stessi; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione;
10. di disporre che l'esercizio dell'impianto sia subordinato al nulla-osta della Provincia di Lodi, rilasciato a seguito della dichiarazione di conformità da parte della Società e degli accertamenti della conformità dell'impianto al progetto approvato da parte della Provincia;
11. di stabilire che la dismissione dell'impianto nella configurazione approvata ai sensi del d.lgs. 387/2003 deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Lodi e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003;
12. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla Società;
13. di determinare l'ammontare della polizza fideiussoria, calcolata secondo le indicazioni della d.g.r. n. 19461/2004 che la Società è tenuta a prestare a favore della provincia di Lodi per l'esercizio delle operazioni di recupero R13, R3 e R1 in € 140.768,78;
14. di rammentare che la suddetta polizza dovrà essere conforme al modello approvato con la d.g.r. 19461/2004;
15. di stabilire che la medesima polizza deve essere presentata alla Provincia di Lodi, al fine di procedere all'accettazione, dalla Eal Compost srl entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza di efficacia dello stesso;

16. di stabilire altresì che, entro il medesimo termine di cui sopra, la polizza fideiussoria prestata a garanzia della dismissione dell'impianto deve essere aggiornata con i riferimenti del presente atto;

17. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006:

- 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative conclusioni,
- 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione (omissis),
- 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - ii. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- 4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma 4;
- 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;

18. Di far presente che, come previsto dall'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del medesimo decreto, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

19. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Eal Compost Srl
- Comune di Terranova dei Passerini (LO)
- ARPA della Lombardia
- A.S.L. della Provincia di Lodi
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza Archeologica della Lombardia
- Enel Distribuzione
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- Ministero delle Comunicazioni
- ENAV
- ENAC
- Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
- Comando in capo del Dipartimento M.M. dell'Alto Tirreno
- Comando Militare Esercito "Lombardia" Milano

20. di disporre altresì che il presente atto venga trasmesso a:

- U.O. AIA – Scarichi – Pozzi
- U.O. Rifiuti – Attività estrattive

21. Di disporre la pubblicazione sull'Albo Informatico dell'Allegato Tecnico

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

IL DIRIGENTE: *dott.ssa Maria Rita Nanni*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)